

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 1000/2016 del 19 aprile / 13 giugno 2016, il Tribunale di Palermo ha rigettato la querela di falso, proposta dal [redacted] nei confronti della [redacted] in liquidazione, con atto di citazione del 20.10.2013, al fine di ottenere l'accertamento della falsità della data del 22.06.2000, apposta in calce all'esplicitazione delle riserve iscritte in occasione dell'8° SAL, a pag. 31 del registro di contabilità, relativo al contratto di appalto dei "lavori di costruzione del serbatoio idrico di mc 3.500 nella [redacted] e condotta di collegamento con banchina portuale con il costruendo dissalatore per l'importo a base d'asta di £ 3.006.986.670", stipulato il 2.08.1990 da quel Comune con l'ATI costituita tra la [redacted] capo-gruppo), [redacted] s.r.l.

Il Tribunale ha osservato, a sostegno della propria decisione, che, sebbene nel registro in questione l'esplicitazione delle riserve sottoscritte dall'amministrazione della [redacted], datata 22.06.2000, fosse annotata dopo l'ottavo certificato di pagamento, datato 30.06.2000, il [redacted] a non aveva offerto elementi per dimostrare la falsità della data in cui, secondo il suo assunto, era avvenuta tale esplicitazione.

Di contro, l'impresa appaltatrice aveva prodotto alcuni documenti (dichiarazioni sostitutive dei direttori dei lavori [redacted] nonché dell'ingegnere capo [redacted]), da cui si evinceva che le riserve apposte da pag. 26 a pag. 31 del registro di contabilità erano state effettivamente trascritte in data 22.06.2000, in presenza dei predetti tecnici, presso lo studio del [redacted] e che la dicitura "Emesso l'8° certificato di pagamento il 30/06/2000" era stata posta successivamente, e segnatamente il 30.06.2000, in quanto, alla data di chiusura della contabilità del 9.06.2000, detto certificato non poteva essere emesso, giacché la [redacted] non aveva ancora rilasciato l'attestazione di avvenuto pagamento dei contributi da parte dell'impresa

(effettivamente rilasciata solo in data 26.06.2000).

2. Il Comune soccombente ha proposto tempestivo appello con atto di citazione notificato il 25.07.2016, a cui ha resistito la _____ s.r.l. in liquidazione, che si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame e la condanna dell'Amministrazione comunale ex art. 96 c.p.c.

3. Con il primo motivo, l'appellante deduce che la falsità della data di esplicitazione delle riserve si ricaverebbe, in via presuntiva, dalla violazione delle disposizioni all'epoca vigenti in materia di redazione del registro di contabilità, e in particolare degli artt. 52 e 53 del R.D. n. 350 del 1895, riguardanti la regola dell'annotazione secondo l'ordine cronologico e senza lasciare spazi bianchi.

Con il secondo motivo, sostiene che le difese di controparte, dirette a contestare la querela di falso mediante la prospettazione della violazione delle suindicate regole di redazione del registro di contabilità, dovevano essere fatte valere con tempestiva domanda riconvenzionale, nella specie non proposta.

Con il terzo motivo, infine, censura l'erronea valutazione, da parte del Tribunale, dei fatti posti a fondamento della querela di falso, e in particolare per avere riconosciuto valore probatorio alle dichiarazioni sostitutive prodotte dalla controparte, che, sul punto, non aveva chiesto prova testimoniale, e per avere dato rilievo alla circostanza della tardiva ricezione della liberatoria della

Rimessa all'udienza collegiale del 4.03.2020, la causa è stata assunta in deliberazione sulle conclusioni indicate in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.

4. L'appello è fondato.

Occorre premettere che la falsità dell'atto oggetto di querela di falso può essere dimostrata con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni (Cass. n. 12118/2020, n. 4720/2019).

Non esistendo nel vigente ordinamento un principio di gerarchia, che

ponga la prova per presunzione in una posizione inferiore rispetto alle altre, il giudice del merito può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento su tale prova, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e scegliere fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame quelli ritenuti più idonei (Cass. n. 491/2000).

Ciò posto, la dedotta falsità della data del 22.06.2000, indicata alla pag. 31 del registro di contabilità, relativo all'appalto in argomento, con riferimento al giorno in cui sono state esplicitate le riserve da 1 a 17, formulate dall'impresa appaltatrice in data 9.06.2000, può essere desunta da una pluralità di elementi presuntivi convergenti.

In primo luogo, occorre evidenziare l'avvenuta violazione della regola cronologica di annotazione dei fatti sul registro di contabilità.

Nel rigettare la querela di falso, il Tribunale ha disatteso il principio previsto dall'art. 155 del d.P.R. n. 554/1999, secondo il quale la registrazione dei fatti producenti spesa deve avvenire contemporaneamente al loro accadere, ritenendo veritiera la registrazione dell'esplicitazione delle riserve, indicata come effettuata in data 22.06.2000, sebbene preceduta dalla registrazione dell'emissione dell'ottavo certificato di pagamento, eseguita in data 30.06.2000, e quindi in data successiva, in violazione dell'ordine cronologico dell'iscrizione delle partite nel registro di contabilità (art. 52 R.D. n. 350/1895, applicabile *ratione temporis*).

La falsità della data di esplicitazione delle riserve si desume anche dal mancato rispetto delle modalità di redazione del registro, non avendo il Tribunale considerato che, rigettando la querela di falso, avvalorava, in sostanza, la violazione del divieto di lasciare sul registro spazi vuoti (art. 53 R.D. n. 350/1995), posto che la frase sull'emissione dell'ottavo certificato di pagamento sarebbe stata inserita proprio in uno spazio lasciato vuoto prima dell'esplicitazione delle riserve.

Il dato indiziario più significativo, poi, riguarda il fatto che la direzione dei lavori, con provvedimento del 30.06.2000 (apposto sempre a pag. 31 del registro di contabilità, subito dopo la parte relativa all'esplicitazione delle

riserve), ha rigettato tutte le riserve iscritte dall'impresa in data 9.06.2000, non solo perché infondate, ma anche perché intempestive, confermando così la falsità della data della loro esplicitazione che, se fosse avvenuta effettivamente il 22.06.2000, e quindi entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione, non sarebbe stata tardiva.

Orbene, l'esplicitazione delle riserve, annotata tra l'emissione dell'ottavo certificato di pagamento, avvenuta il 30.06.2000, e il rigetto delle riserve anche per intempestività, annotato sempre il 30.06.2000, dimostra chiaramente che detta esplicitazione non può essere avvenuta il 22.06.2000 e che, quindi, la relativa data di annotazione è falsa.

Per converso, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000, redatte dai direttori dei lavori ..

nonché dall'ingegnere capo .. prodotte in primo grado dalla .. (che non ha espressamente riproposto la richiesta di ammissione della relativa prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni), non assumono di per sé alcuna valenza probatoria in sede processuale, posto che si tratta di dichiarazioni che esauriscono i loro effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, avendone la controparte contestato il contenuto (Cass. S.U. n. 12065/2014).

Anche la circostanza che l'ottavo certificato di pagamento sia stato emesso il 30.06.2000, perché alla data di chiusura della contabilità del 9.06.2000 detto certificato non poteva essere emesso, avendo la ..

rilasciato solo il 26.06.2000 l'attestazione di avvenuto pagamento dei contributi da parte dell'impresa, non conferma affatto la veridicità della data di esplicitazione delle riserve, rappresentando, semmai, un ulteriore tassello utile a dimostrarne la falsità.

Infatti, se l'esplicitazione delle riserve fosse avvenuta effettivamente il 22.06.2000, non si comprende per quale motivo l'emissione dell'ottavo certificato di pagamento, eseguita il 30.06.2000, sia stata annotata prima di tale esplicitazione.

A fronte del quadro probatorio sopra illustrato, emergente dai documenti

prodotti, non avendo l'impresa appellata fornito elementi di segno contrario, va accolta la querela di falso, proposta dal

In riforma della sentenza appellata, pertanto, va dichiarata la falsità della data del 22.06.2000, apposta alla pag. 31 del registro di contabilità dei *"lavori di costruzione del serbatoio idrico di mc 3.500 nella e condotta di collegamento con banchina portuale con il costruendo dissalatore per l'importo a base d'asta di £ 3.006.986.670"*, in relazione all'esplicitazione delle riserve iscritte in occasione dell'8° SAL, avvenuta in realtà il 30.06.2000.

Alla declaratoria di falsità, segue, ai sensi del combinato disposto degli artt. 226, co. 2, c.p.c. e 537 c.p.p., l'ordine di cancellazione della data del 22.06.2000, apposta a pag. 31 del suddetto registro, e la sua sostituzione con quella del 30.06.2000.

5. Infine, le spese di entrambi i gradi del giudizio – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 3133/2016 del 19 aprile / 13 giugno 2016 del Tribunale di Palermo, appellata dal nei confronti della s.r.l. in liquidazione con atto di citazione notificato il 25.07.2016, in accoglimento della querela di falso, proposta dal predetto Comune con citazione del 20.10.2013, dichiara la falsità della data del 22.06.2000, apposta in calce all'esplicitazione delle riserve iscritte in occasione dell'8° SAL alla pag. 31 del registro di contabilità dell'appalto dei *"lavori di costruzione del serbatoio idrico di mc 3.500 nella e condotta di collegamento con banchina portuale con il costruendo dissalatore per l'importo a base d'asta di £ 3.006.986.670"*; per l'effetto, ordina la cancellazione, alla pag. 31 del predetto registro di contabilità, della data del 22.06.2000 e la sua sostituzione con la data del 30.06.2000; condanna la ' , in persona del legale rappresentan-

te pro tempore, a rifondere al ... le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi € 4.000,00 e, per questo secondo grado, in complessivi € 4.500,00, oltre spese generali (15% sul compenso), CPA e IVA.

Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo il 7 aprile 2021.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonio Novara e dal consigliere relatore dr. Tania Hmeljak.

